



**(vedi timbrature)**

**(vedi timbrature)**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Vista** la domanda prot. n. 6609 del 19.11.2022 con la quale l'insegnante SORRENTINO FRANCESCA, in servizio alla scuola primaria, in qualità di insegnante di sostegno, ha comunicato l'assenza dal servizio dal 21.12.2022 al 23.12.2022;

**Consapevole** che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

**Verificato** l'elevato numero di insegnanti assenti;

**Considerata** la particolare situazione degli alunni affidati all'ins.te Sorrentino Francesca;

**Tenuto** conto che frequentano un tempo scuola pari a 40 ore settimanali;

**Vista** l'impossibilità di sostituire il docente assente con personale in servizio;

**Considerato** che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per le classi interessate;

**Vista** la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ;

**Considerato** che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento;

**Al fine** di garantire la sicurezza degli alunni;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno 21.12.2022 al 23.12.2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Maria Antonia Dal Moro